

II^a Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 20 settembre 2012)

Relatore di maggioranza: Enzo Giancarli
Relatore di minoranza: Massimo Binci

sulle proposte di legge

- N. 90** a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)
presentata in data 27 aprile 2011
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA
- N. 89** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 22 aprile 2011
OPERE IDRAULICHE A TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ABITATI NEI TERRITORI
COMUNALI E PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI
- N. 99** a iniziativa del Consigliere Bucciarelli
presentata in data 23 maggio 2011
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 13 "DISCIPLINA REGIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO"

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 90

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 29 ottobre 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 29 ottobre 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 90 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua", abbinata alle pdl n. 89 e n. 99;

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che all'articolo 2 siano apportate le seguenti modifiche:

- 1) la lettera e bis) del comma 3 sia soppressa;
- 2) la lettera e ter) del comma 3 sia sostituita dalla seguente: "e ter) la valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione";
- 3) dopo il comma 5 siano aggiunti i seguenti:
"5 bis. Previa stipulazione dell'intesa di cui al comma 3 bis e per le finalità del comma 5 del presente articolo, lo studio di fattibilità finanziaria di cui al comma 4 definisce l'entità percentuale, sul totale movimentato in alveo per la manutenzione, del materiale litoide e della massa legnosa residuale assoggettabili a valorizzazione, nel rispetto delle funzioni eco-sistemiche connesse al corso d'acqua.
5 ter. Gli interventi di sfangamento degli invasi artificiali da realizzarsi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006, approvati dall'Autorità idraulica, possono prevedere la valorizzazione del materiale di dragaggio.
5 quater. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4 non sono soggetti a procedura di VIA".

Il Vicepresidente
(Matteo Ricci)

Testo base: pdl n. 90**Art. 1**
(*Oggetto e finalità*)

1. Nelle more dell'approvazione della legge organica in materia di governo del territorio e sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi di tutela ambientale, la presente legge detta norme in materia di gestione dei corsi d'acqua del territorio regionale, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e la messa in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'approvazione di piani di gestione generale dei corsi d'acqua che definiscono le strategie e le azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2*(Piani di gestione generale dei corsi d'acqua)*

1. Le Province, in qualità di Autorità idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), approvano appositi piani di gestione generale dei corsi d'acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. I piani di gestione individuano le modalità operative puntuali cui attenersi nelle attività di manutenzione e le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica.

3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, la Giunta regionale approva le linee guida per l'elaborazione dei piani di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità e procedure per:

- a) l'individuazione dell'unità omogenea da assoggettare a piano di gestione;
- b) gli interventi di tipo selvicolturale, redatti per

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(*Oggetto e finalità*)**1. Identico**

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'approvazione di piani di gestione generale dei corsi d'acqua che definiscono le strategie e le azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile, **anche mediante la programmazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei corsi d'acqua e delle funzioni ecosistemiche ad essi connesse.**

Art. 2*(Piani di gestione generale dei corsi d'acqua)***1. Identico****2. Identico**

3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, ~~la Giunta regionale approva le linee guida~~ **l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le linee guida** per l'elaborazione dei piani di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità e procedure per:

- a) l'individuazione dell'unità omogenea da assoggettare a piano di gestione; **sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico;**
- b) **Identica**

ogni unità omogenea di cui alla lettera a), volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo con l'obiettivo di mantenere e favorire una vegetazione riparia specializzata, favorendone la variazione in funzione delle caratteristiche dell'alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l'alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimità dell'alveo;

- c) la manutenzione delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione;
 - d) la manutenzione delle altre opere in concessione;
 - e) la manutenzione delle sponde naturali;
- f) la valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione;
- g) l'espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica;
- h) l'approvazione dei piani di gestione.

4. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, redatti in attuazione dei piani di gestione, sono approvati dalla Provincia competente in qualità di Autorità idraulica.

5. L'utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato dalla Provincia competente in qualità di Autorità idraulica. Le modalità di utilizzo sono individuate nelle linee guida di cui al comma 3, che individuano forme di promozione del ruolo attivo dell'operatore agricolo.

Art. 3

(Norme transitorie)

1. La deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, è adottata entro sei mesi dalla data di

c) **Identica**

d) **Identico**

e) **Identico**

e bis) la conservazione della biodiversità anche in rapporto agli obiettivi funzionali alla realizzazione della Rete Ecologica delle Marche;

e ter) il mantenimento ed il recupero dei servizi ecosistemici forniti dai corsi d'acqua;

f) **Soppressa**

g) **Identica**

h) **Identica**

3 bis. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese con il Corpo forestale dello Stato per l'espletamento dei controlli di cui al comma 3, lettera g).

3 ter. La Giunta regionale promuove, altresì, la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Province, Università e operatori professionali.

4. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, redatti in attuazione dei piani di gestione, sono approvati dalla Provincia competente in qualità di Autorità idraulica—**e devono contenere un adeguato studio di fattibilità finanziaria.**

5. Identico

Art. 3

(Norme transitorie)

1. La deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3, è approvata entro novanta giorni

entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della definizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, le Province possono approvare piani di gestione provvisori su singole unità omogenee dalle stesse individuate.

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della definizione delle linee guida regionali, le Province possono approvare progetti su singole unità omogenee dalle stesse individuate, sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 2.

**proposta di legge n. 89
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 22 aprile 2011**

**OPERE IDRAULICHE A TUTELA DELLE
PERSONE E DEGLI ABITATI NEI
TERRITORI COMUNALI E PREVENZIONE
DEI RISCHI IDROGEOLOGICI**

Art. 1

(Attribuzione di funzioni ai Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni di progettazione, nuova realizzazione, gestione, sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa degli abitati e delle zone agricole contro le corrosioni di un corso d'acqua, classificate opere idrauliche di quinta categoria ai sensi dell'articolo 10 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie") e i relativi interventi di difesa del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici. Tali opere comprendono anche la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti, dei fossi e dei corsi d'acqua naturali o inalveati che interessano il territorio comunale, gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni), nonché la manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere predisposte a difesa del territorio medesimo.

2. Le funzioni sono esercitate dai Comuni al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni alle persone e alle proprietà pubbliche e private.

Art. 2

(Concorso nelle spese)

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono eseguite e mantenute a cura del Comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo beneficio da parte dei proprietari e possessori interessati, secondo un piano di riparto approvato dal Comune e riscosso anche mediante ruoli ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

2. La Regione concorre nelle spese per le opere di cui all'articolo 1, quando vi sia evidente sproporzione tra spesa occorrente e spese cui possono far fronte Comuni e proprietari o possessori interessati e soltanto se i Comuni abbiano destinato nel proprio bilancio per le

suddette opere almeno una quota pari al 10 per cento dei proventi per i contributi di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 3

(Piano comunale di riparto e individuazione dei benefici)

1. Il piano comunale di riparto di cui all'articolo 2 disciplina le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici con le seguenti modalità e quote di spesa a carico dei privati.

2. Nella formazione del piano, il beneficio dei proprietari e possessori interessati è riferito alle azioni di progettazione, nuova realizzazione, gestione, sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee sotto il profilo idraulico.

3. Per la realizzazione di nuove opere, il beneficio dei proprietari e possessori consiste nell'incremento di valore fondiario o di reddito dovuto alle opere stesse, e la quota di spesa a carico dei proprietari e possessori è calcolata, per ciascuna zona omogenea, in rapporto alla differenza tra i valori fondiari o i redditi prima della realizzazione delle opere e quelli successivi alla realizzazione.

4. Per la manutenzione delle opere esistenti, il beneficio va considerato in relazione al danno che viene evitato agli immobili di una zona omogenea e al conseguente incremento del loro valore fondiario o del loro reddito. Il beneficio è calcolato sulla base di indici tecnici ed economici. Gli indici tecnici si riferiscono tanto al rischio idraulico cui sarebbero soggetti gli immobili in assenza della manutenzione, quanto al diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro caratteristiche intrinseche. L'indice economico valuta la diversa entità del valore fondiario o del reddito degli immobili che, a parità di rischio idraulico e di comportamento dei suoli, viene tutelato dall'attività di manutenzione.

5. Il Comune riterrà comunque obbligati in solido il proprietario e il possessore dei terreni (affittuario, comodatario, usufruttuario, detentore di fatto o titolare di altra situazione giuridica che legittimi il possesso).

Art. 4

(Modalità di realizzazione delle opere e modifica delle Norme tecniche di attuazione del PPAR)

1. I progetti d'intervento riguardanti nuove opere di cui all'articolo 1 sui fiumi, i torrenti, fossi e corsi d'acqua naturali o inalveati:

- a) devono essere accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica;
- b) devono evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- c) possono prevedere le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano di campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimento d'alveo. Le opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

2. E' vietata la tombinatura dei corsi d'acqua, salvo che sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

3. Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono rispettare i "Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio della Regione Marche", di cui alla circolare regionale n. 1 del 23 gennaio 1997 o contenuti in successive disposizioni dettate dalla Regione e le prescrizioni di base permanenti stabilite dall'articolo 29 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) come modificato dal comma 4.

4. Nel citato articolo 29 delle Norme tecniche di attuazione del PPAR, le parole: "All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico" sono sostituite dalle seguenti: "All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie

che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e, purché non sia in pericolo l'incolumità delle persone o vi sia il rischio di gravi danni al territorio, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico”.

Art. 5

(Interventi per evitare l'allagamento delle strade)

1. Al fine di evitare che le strade pubbliche o private di uso pubblico siano soggette ad allagamenti, con conseguente impedimento o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità pubblica, il Comune procede ad intimare ai proprietari o possessori frontisti l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi esistenti lungo le strade medesime.

2. Qualora uno dei frontisti non provveda entro il termine definito nell'intimazione, il Comune potrà provvedere all'esecuzione dei lavori d'ufficio, addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà interessata, applicando all'occorrenza il comma 5 dell'articolo 3.

Art. 6

(Interventi ammissibili con procedure d'urgenza)

1. È consentita l'effettuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1 e 5 che rivestano carattere d'urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle proprietà pubbliche e private.

2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dal Comune che, in caso positivo, rilascia un'autorizzazione provvisoria. Nei casi di estrema urgenza che non ammettono indugi, l'autorizzazione provvisoria è rilasciata in sanatoria.

3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento autorizzatorio definitivo entro trenta giorni dall'avvio dei lavori.

4. Gli interventi realizzati dal Comune o da altri enti pubblici competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 7

(Esenzione dal pagamento di canoni)

1. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione o manutenzione delle opere di cui all'articolo 1, eseguite direttamente dal Comune

o da altri enti pubblici competenti in materia di sistemazioni idrauliche, o su loro prescrizione.

Art. 8

(Esercizio associato delle funzioni)

1. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; per i Comuni ricadenti nel territorio montano, l'esercizio associato spetta alle Comunità montane. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Comunità montana predispone lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati contenente la durata almeno quinquennale, le forme di consultazione degli enti locali, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 9

(Fondo regionale per le opere idrauliche comunali)

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2011, il fondo regionale per le opere idrauliche a tutela delle persone e degli abitati nei territori comunali e per la prevenzione dei rischi idrogeologici finalizzato agli interventi di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, ivi compresa la quota delle risorse per la difesa del suolo, e da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. La Giunta regionale stabilisce anche le modalità di presentazione delle domande.

4. Il fondo è determinato annualmente, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni comunitarie, statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

Art. 10

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Sono escluse dalle funzioni affidate ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) le funzioni attribuite ai Comuni dall'articolo 1 della presente legge.

2. Sono abrogati:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economi-

- co ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
- b) i commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).

**proposta di legge n. 99
a iniziativa del Consigliere Bucciarelli
presentata in data 23 maggio 2011**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25
MAGGIO 1999, N. 13
“DISCIPLINA REGIONALE DELLA DIFESA
DEL SUOLO”**

Art.1

*(Inserimento dell'articolo 13 bis
nella l.r. 13/1999)*

1. Dopo l'articolo 13 della legge 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), è inserito il seguente:

“Art. 13 bis (Manutenzione e regimazione idraulica).

1. Le opere di manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono attuate sulla base di progetti approvati dalla Provincia competente, in qualità di Autorità idraulica.

2. I progetti indicati al comma 1 sono approvati sulla base di indirizzi adottati dalla Giunta regionale. Gli indirizzi in particolare:

- a) assicurano che il materiale litoide e la massa legnosa residuale siano messi a completa disposizione dell'Autorità idraulica;
- b) disciplinano le modalità di espletamento dei controlli anche in collaborazione con il corpo forestale dello Stato, previa stipulazione delle intese indicate al comma 3;
- c) determinano i criteri e le modalità di valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale proveniente dalla manutenzione;
- d) promuovono la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Provincia e Università marchigiane.

3. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese ai sensi della legge 6 febbraio 2004 n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) per affidare al corpo forestale dello Stato i compiti di controllo indicati al comma 2, lettera b).”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Gli indirizzi indicati al comma 2 dell'articolo 13 bis della l.r. 13/1999, introdotto dall'articolo 1, sono adottati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'adozione degli indirizzi indicati al comma 1, le Province possono approvare pro-

getti di opere di manutenzione idraulica aventi carattere di assoluta necessità , determinando anche le modalità di valorizzazione del materiale residuale.